

IL SINDACO

RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 432 del 13/12/1994 e n. 76 del 21/05/2004, con le quali ha dettato disposizioni in materia di orari degli esercizi pubblici, sale giochi e attività di intrattenimento e svago prevalente sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della Legge 25/08/1991 n. 287;

PRESO ATTO che è emersa fortemente l'esigenza di procedere a una nuova e più flessibile determinazione degli orari di attività degli esercizi pubblici della somministrazione, che sia più aderente alle mutate abitudini dei consumatori e tenga altresì in considerazione le esigenze organizzative e gestionali dei vari operatori;

RITENUTO pertanto che la disciplina contenuta nella propria precedente ordinanza 432/1994, non più aderente alle concrete necessità dei consumatori né in linea con la più recente prassi giuridica, debba essere opportunamente aggiornata ed adeguata;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- art. 50 – comma 7 – del D.Lgs. 267/2000;
- art. 8 della L. 287/2001;
- art. 14 del Regolamento comunale approvato con DCC n. 178/2007;
- art. 186 del T.U.L.P.S.

VISTO il nuovo T.U. sul commercio approvato con la L.R. 10/11/2007 n. 27, con il quale sono stati emanati nuovi indirizzi per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

RILEVATO che:

- l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione, allo sviluppo turistico, alla sicurezza ed alla valorizzazione del territorio, ma anche perché, offrendo ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali ed altre iniziative complementari di allietamento, la possibilità di divertirsi entro i confini comunali, sottraendoli al grave rischio di incidenti stradali, a cui si esporrebbero qualora, non trovando in città locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda, fossero costretti a lunghi tragitti notturni in automobile per raggiungere ritrovi situati in altre località;
- tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e di disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
- i suddetti inconvenienti, come testimoniato anche dagli esposti pervenuti al Comune, si registrano prevalentemente nelle aree residenziali, aumentano sia di numero che di intensità nella stagione estiva ed hanno come fonti principali il volume della musica, lo svolgimento di attività nelle pertinenze esterne ai locali, nonché i comportamenti di alcuni avventori, che non rispettano le norme di igiene e decoro urbano e disturbano la quiete pubblica con schiamazzi ed altri rumori molesti, stazionando sino a tarda ora, anche dopo la chiusura dei locali;

CONSIDERATO che la recente giurisprudenza ha stabilito che il gestore di un pubblico esercizio, per gli schiamazzi e i rumori molesti provocati dai clienti, anche al di fuori dei locali:

- può incorrere in una sanzione con la quale il Sindaco modifica o riduce l'orario di apertura al pubblico allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un grado di intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute alle persone (Consiglio di Stato sentenza n. 4041 del 25/09/2008, TAR Trentino Alto Adige n. 296 del 2/12/2009 e TAR Emilia Romagna n. 650 del 28/07/2009);
- risponde penalmente del reato di disturbo della quiete pubblica, previsto e sanzionato dall'art. 659 del Codice Penale, in quanto la relativa responsabilità è ascrivibile, in via diretta, alla presenza della sua attività (Corte di Cassazione sentenze n. 45484 del 24 novembre 2004 e n. 15346 del 3 maggio 2006);

RITENUTA, infine, la necessità di stabilire un regime orario anche per le attività complementari di trattenimento e di svago, nonché per i circoli privati che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di intrattenimento e gli esercizi di vendita di prodotti alimentari a carattere artigianale, aperti al pubblico, sprovvisti dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico, in quanto svolgono un servizio affine a quelli oggetto della presente ordinanza e sono quindi idonei a determinare, a motivo anche della loro crescente diffusione, un identico impatto sul territorio, e potenziali fenomeni di disagio ambientale, particolarmente sotto il profilo acustico;

SENTITE le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori in data 9/06/2010;

DISPONE

che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, dei locali e delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente ordinanza le attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinate dalla legge regionale 10/11/2009 n. 27 e le attività complementari ed affini, nonché le attività di trattenimento e svago di cui alla licenza ex art. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S.
2. Sono escluse dalla relativa disciplina la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'ambito delle seguenti attività:
 - a. ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza e simili;
 - b. attività esercitate da mense aziendali;
 - c. attività svolte al domicilio del consumatore;
 - d. attività poste nelle aree di servizio delle autostrade e delle strade extraurbane principali, all'interno degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei mezzi di trasporto pubblico in genere;
 - e. attività di somministrazione esercitate sui mezzi di trasporto pubblico;
 - f. attività turistiche ed agrituristiche;
 - g. attività svolte all'interno di musei, teatri, cinema e simili, purché gli esercizi siano collocati all'interno della struttura, siano al servizio dei soli fruitori e non siano accessibili anche all'utenza esterna;
 - h. altre attività di somministrazione il cui esercizio non sia rivolto al pubblico ma ad una cerchia di persone predeterminata ed individuabile
3. Sono invece soggette alle presente ordinanza, per le parti ad esse applicabili, le attività affini e complementari, nonché le attività di intrattenimento musicale e/o danzante, anche se svolte negli esercizi di cui al precedente comma 2.

Art.2

Orario degli esercizi di somministrazione

1. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fissato l'orario minimo 6 ore e quello massimo in 21 ore giornaliere.
2. Detti orari devono essere compresi tra le ore 5:00 alle ore 2:00. Ciascun esercente ha facoltà di scegliere l'orario di somministrazione nell'ambito dei limiti di cui al comma precedente.

Art.3

Obbligo di comunicazione dell'orario

1. I titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande che iniziano l'attività o che intendono successivamente variare l'orario o, infine, in caso di subingresso che non confermino l'orario del precedente titolare, devono comunicare l'orario prescelto, nei limiti di cui all'art. 2, al Comune – Sportello Unico delle Imprese -, utilizzando l'apposita modulistica.
2. Detto orario dovrà essere reso noto secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

Art. 4

Pubblicità degli orari

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

Art.5

Vincoli e facoltà

1. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura giornaliera fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto.
2. E' consentito, altresì, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di quattro ore consecutive.
3. L'orario può essere differenziato per giorni della settimana e/o per periodi dell'anno (di durata non inferiore a trenta giorni), fatti salvi i limiti di cui sopra.
4. L'accesso del pubblico è consentito fino e non oltre l'orario di chiusura, quando deve cessare ogni attività di somministrazione e si deve procedere allo sgombero dei locali. Gli esercenti, al fine di rispettare l'orario di chiusura, avranno pertanto cura di non accettare nuovi avventori.
5. Limitatamente alle discoteche, sale da ballo, locali notturni, e al solo fine di consentire l'agevole e sicura evacuazione del pubblico, è concesso di completare le relative operazioni entro la mezz'ora successiva all'orario di chiusura prescelto, fermo restando l'obbligo di cessare ogni attività di intrattenimento e di somministrazione, e di non servire altre consumazioni, dopo l'ora di chiusura stabilita.

Art. 6

Chiusura settimanale

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono tenuti all'obbligo della giornata di chiusura settimanale.
2. I titolari hanno comunque facoltà di osservare, nel corso della settimana, fino a due giorni di chiusura, a loro scelta, dandone preventiva comunicazione al Comune.
3. I titolari degli esercizi che abbiano scelto di effettuare la chiusura settimanale possono modificare il/i giorno/i, in qualunque momento, previa comunicazione scritta all'Amministrazione comunale.
4. Qualora, a causa della concomitante chiusura settimanale di più esercizi dello stesso tipo, si determinino gravi carenze di servizio, il Comune può richiedere ad uno o più titolari di modificare il giorno di chiusura, partendo dall'esercente che lo ha adottato per ultimo.

Art. 7

Tutela della quiete dei cittadini e della vivibilità delle aree urbane

1. Salvo eventuali deroghe temporanee, le attività oggetto della presente ordinanza devono sempre svolgersi, negli spazi al chiuso e all'aperto, senza superare:
 - i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al DPCM 215/99, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora;

- i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno e i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi, previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
- 2. A partire dalle ore 24:00, ogni rumore molesto, legato all'esercizio dell'attività, sia derivante dall'utilizzo di apparecchi ed impianti sonori di qualunque tipo, che da altre fonti, quali vociare delle persone, rumore di piatti, urla, canti, ecc, deve essere congruamente ridotto, in modo da non arrecare alcun disturbo al riposo delle persone.
- 3. La mescolta delle bevande sia all'interno dei locali, che negli spazi pertinenziali esterni, deve essere effettuata esclusivamente dal personale addetto, versando direttamente il liquido nel bicchiere del cliente, senza consegna della bottiglia, salvo che il titolare organizzi un servizio di tempestiva e costante raccolta dei vuoti.
- 4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alla somministrazione di bevande effettuata nell'ambito della tradizionale attività di ristorazione, anche se su area pubblica.
- 5. Al fine di assicurare la tutela degli interessi dei cittadini che risiedono in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per contrastare fenomeni di degrado urbano, i titolari sono inoltre tenuti, sotto la loro responsabilità, a:
 - provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;
 - prevenire o impedire nelle ore serali o notturne comportamenti chiassosi da parte degli avventori nelle aree esterne l'esercizio, richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze dell'ordine;
 - assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l'orario di chiusura dell'esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l'area esterna occupata con tavoli e sedie venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone.

Art. 8

Trattenimenti musicali al chiuso

1. La diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con presenza di un disc jockey, all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (piano-bar, concertini, karaoke, ecc.) è soggetta al rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente e al possesso delle specifiche autorizzazioni.
2. L'obbligo di presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, prescritto per tutti gli esercizi di nuova apertura, è esteso agli esercizi già in attività, in cui si intendano organizzare trattenimenti musicali dal vivo, anche se a carattere occasionale.
3. I trattenimenti musicali non potranno essere autorizzati, qualora:
 - non sia stata preliminarmente presentata al Comune idonea documentazione di previsione di impatto acustico;
 - non siano state adempiute le prescrizioni per garantire il contenimento delle emissioni sonore entro i limiti di legge.
4. In presenza di particolari condizioni ambientali, sentita, se del caso, l'ARPA, il responsabile del rilascio dell'autorizzazione può prescrivere l'installazione di limitatori acustici e le eventuali altre misure ritenute più adatte al caso.
5. Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall'esterno. A tale scopo, è vietato, durante l'effettuazione dei trattenimenti, tenere aperte porte, finestre, lucernari e qualsiasi altro vano o fessura, da cui il suono possa fuoriuscire e propagarsi all'esterno.
6. E' vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora o di qualunque altro tipo.

Art. 9

Trattenimenti musicali all'aperto

1. L'effettuazione di trattenimenti musicali negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita solo nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre e per una durata massima di tre ore, comprese entro la fascia, dalle 10:00 alle 01:00; eventuali prove sono consentite a decorrere dalla mezz'ora precedente l'inizio dell'attività.
2. Tali iniziative musicali esterne potranno essere effettuate per non più di tre giorni la settimana, previa comunicazione al Comune.
3. L'Amministrazione comunale può modificare i giorni proposti dall'esercente, qualora ciò si renda necessario per ridurre l'impatto acustico nei confronti dei residenti, in presenza di più esercizi di una stessa area urbana che intendano organizzare trattenimenti periodici o ricorrenti, o per altri comprovati motivi.
4. Resta comunque ferma la facoltà dell'Amministrazione comunale di limitare il numero dei giorni, o negare l'autorizzazione, in presenza di situazioni di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali (aree cortilizie, condominiali, ecc.).
5. Su richiesta dell'esercente, il Comune può concedere deroga ai limiti di rumorosità, sulla base della specifica normativa, e fissando comunque un livello massimo di decibel.

Art.10

Autorizzazione alla deroga dell'orario

1. L'orario di apertura al pubblico può essere anticipato o posticipato fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito con la presente ordinanza, a condizione che:
 - a. nei dodici mesi antecedenti la presentazione della richiesta, presso l'esercizio di cui trattasi, e a prescindere da eventuali subingressi nella gestione, non sia stata accertata dagli organi competenti alcuna violazione ai limiti di rumorosità, a qualunque fonte ascrivibile, né siano state accertate dagli stessi organi acclamate situazioni di disturbo alla quiete pubblica e/o grave pregiudizio del decoro urbano, anche se sia provveduto al pagamento in via breve della relativa sanzione o sia pendente un ricorso, non ancora deciso, avverso i relativi provvedimenti;
 - b. il titolare adotti preliminarmente tutte le misure di mitigazione prescritte dall'ARPA e/o dal Comune, o suggerite dal tecnico che ha effettuato la previsione di impatto acustico, e quelle che si è impegnato a garantire con la domanda, per non arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei cittadini, e per assicurare il decoro e la vivibilità delle aree urbane adiacenti all'esercizio.
2. I titolari delle attività di cui alla presente ordinanza che intendono chiedere l'autorizzazione alla deroga dell'orario devono presentare domanda al Comune, utilizzando l'apposita modulistica, che dovrà contenere l'indicazione delle misure e degli interventi, che il titolare ha adottato o si impegna ad adottare, prima di attuare il prolungamento di orario, per soddisfare alle esigenze di cui sopra e che, a titolo strettamente esemplificativo, possono comprendere, a seconda dei casi:
 - l'insonorizzazione dei locali;
 - l'installazione sugli apparecchi di diffusione sonora di limitatori acustici non manomissibili, atti ad impedire il superamento dei limiti di rumorosità;
 - lo spegnimento di qualsiasi apparecchio di riproduzione sonora (radio, televisione, stereo, ecc.), dopo il limite massimo dell'orario di chiusura stabilito;
 - l'impegno a ripulire, a fine serata, le aree esterne ai locali e nelle immediate vicinanze e a raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori;
 - l'impegno a rimuovere all'orario di chiusura, o rendere comunque inutilizzabili eventuali sedie e tavoli collocati all'esterno dell'esercizio.
3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di previsione di impatto acustico, se non già presentata in precedenza, o l'eventuale integrazione, se richiesta (qualora, ad esempio, manchi la stima del potenziale disturbo acustico, nella fascia compresa fra le ore 2 e le ore 3 o si aggiungano nuove fonti di diffusione sonora).

4. In caso di subingresso, è considerata valida la documentazione di previsione di impatto acustico del precedente titolare, dietro presentazione di un'autocertificazione del subentrante, attestante che nulla è cambiato rispetto alle condizioni in essa valutate.
5. L'autorizzazione è concessa previa valutazione della congruità degli accorgimenti proposti o posti in essere, con riferimento alle caratteristiche della zona e dell'attività, e sentito il parere della Polizia Municipale ed, eventualmente, delle altre Forze dell'ordine.
6. L'autorizzazione alla deroga dell'orario potrà essere rilasciata o negata, secondo le modalità di cui ai commi precedenti del presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
7. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dagli artt. 11 e 23 seguenti, l'autorizzazione al prolungamento dell'orario può essere immediatamente revocata, in via cautelativa, non solo in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, ma anche qualora la Polizia Municipale o le Forze dell'ordine, a seguito dell'effettuazione di controlli, segnalino la presenza, nella fascia oraria notturna, di una situazione di acclarata turbativa della quiete pubblica e/o di pregiudizio del decoro urbano, imputabile all'attività dell'esercizio.
8. In caso di revoca, non può essere concessa nuova autorizzazione prima che siano trascorsi almeno sei mesi dal relativo provvedimento.

Art. 11

Deroghe temporanee

1. Agli esercenti le attività di cui alla presente ordinanza e alle annesse attività di intrattenimento e di svago, eventualmente autorizzate nell'esercizio, è consentito di protrarre l'orario di chiusura, sino alle ore 4:00 del mattino successivo, senza necessità di apposita autorizzazione, nelle seguenti periodi:
 - a. 24 e 25 dicembre;
 - b. dal 1 al 6 gennaio compreso;
 - c. giovedì, sabato e martedì grasso;
 - d. Festa Madonna della Marina;
 - e. 15 agosto;
 - f. Festa di Halloween;
2. Non è posta nessuna limitazione all'orario di apertura degli esercizi di cui sopra nella notte fra il 31 dicembre e il 1 gennaio, fra il 14 e il 15 agosto e nelle giornate fissate per le notti bianche.
2. E' facoltà del Comune, in occasione di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico, programmate dalla stessa Amministrazione Comunale o da terzi, o di avvenimenti o ricorrenze, che comportino un presumibile aumento della domanda di servizi commerciali, concedere deroga agli orari stabiliti con la presente ordinanza, che possono riguardare sia l'intero territorio comunale, che singole zone, piazze o vie.
3. Analoghe deroghe possono essere concesse su richiesta, anche cumulativa, di gruppi di esercenti, comitati di via o associazioni di categoria, per iniziative organizzate allo scopo di rivitalizzare aree o quartieri urbani determinati, anche nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale.
4. Per i grandi eventi, in grado di mobilitare migliaia di persone, come feste popolari e raduni militari, può essere autorizzata la sospensione di ogni vincolo di orario.
5. Le deroghe di carattere generale hanno sempre carattere facoltativo, per cui l'esercente è libero di avvalersene o meno.
6. Ai singoli esercenti possono essere concesse deroghe alla presente ordinanza, solo in via del tutto eccezionale, per comprovate esigenze e dietro presentazione di motivata domanda.

Art. 12

Limitazioni e modifiche degli orari per esigenze di pubblico interesse

1. Con provvedimento motivato, il Sindaco può disporre, sia in via temporanea che permanente, l'anticipazione della chiusura dell'esercizio, o la riduzione o modifica degli orari di apertura al pubblico dei locali relativi alle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di

ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, particolarmente, in caso di grave e perdurante disturbo acustico, accertato dagli organi tecnici competenti, da porsi in sicura correlazione con l'attività dell'esercizio.

2. Salvo che ricorrano situazioni di urgenza, il relativo provvedimento è adottato previa contestazione dei motivi sui quali si fonda ed invito a presentare eventuali osservazioni nel termine perentorio di giorni 10 (dieci).

3. I provvedimenti restrittivi di cui al comma 1 sospendono l'efficacia della comunicazione di cui all'art. 3 e restano validi anche in caso di subingresso.

4. I provvedimenti sono revocati, su richiesta dell'esercente, qualora vengano meno i motivi che ne avevano giustificato l'adozione.

5. La revoca comporta il ripristino automatico dell'orario precedente, senza necessità di una nuova comunicazione.

6. Qualora le aperture in alcune zone si concentrino eccessivamente in alcune fasce della giornata, il Comune può modificare l'orario di uno o più esercizi, al fine di garantire il livello minimo di servizio nell'intero arco della giornata, partendo dall'esercente che ha adottato per ultimo l'orario.

Art. 13

Attività affini di vendita per asporto di prodotti alimentari

1. Alle rosticcerie, friggitorie, agli esercizi che provvedono alla vendita di pizza al taglio e/o kebab, alle pasticcerie e agli esercizi che effettuano in modo prevalente od esclusivo la vendita di dolci e gelati, nonché alle altre attività artigianali, anche se non munite di autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico, si applicano le disposizioni previste, in materia di orario, per gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 non sono tenuti all'osservanza della chiusura domenicale o in altro giorno della settimana.

Art. 14

Stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari in cui si effettuano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di intrattenimento e svago, determinano liberamente l'orario di apertura giornaliera, entro i seguenti limiti massimi, e previa comunicazione al Comune dell'orario prescelto:

- dalle 06:00 alle 02:00 (nel periodo invernale);
- dalle 06:00 alle 03:00 (nel periodo estivo).

Art. 15

Circoli privati

1. I Circoli privati in cui si effettuano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di intrattenimento e svago, compresi quelli autorizzati a sensi del D.P.R. 235/2001, anche se riservati esclusivamente ai soci, determinano liberamente l'orario di apertura giornaliera, entro i seguenti limiti massimi, e previa comunicazione al Comune dell'orario prescelto:

- dalle 05:00 alle 02:00

2. Gli esercizi di cui al comma 1 non sono tenuti all'osservanza della chiusura domenicale o in altro giorno della settimana.

Art. 16

Centri di telefonia in sede fissa e internet point

1. I titolari dei centri di telefonia in sede fissa di cui alla L.R. 10/11/2009 n. 27, nonché dei cosiddetti "internet point", che offrono servizi di telefonia e di collegamento ad internet direttamente al pubblico, determinano liberamente l'orario giornaliero di apertura, entro la fascia compresa fra le ore 7:00 e le ore 22:00, per un massimo di 13 ore giornaliere e non sono tenuti alla chiusura domenicale e festiva.

2. Il Comune, previa motivata richiesta degli esercenti, può autorizzare l'apertura anticipata o la chiusura posticipata di un ora.
3. In ogni caso, l'orario adottato deve essere pubblicizzato mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio e comunicato al Comune.

Art.17

Attività di somministrazione annesse a strutture alberghiere

1. L'attività di somministrazione annessa ad alberghi, pensioni e locande è consentita fuori dell'orario di cui ai precedenti articoli alle sole persone alloggiate.

Art. 18

Esercizi interni a centri commerciali

1. Le attività disciplinate dalla presente ordinanza, quando operanti all'interno di Centri commerciali al dettaglio, di cui all'art. 4, comma 1 lettera g) del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114, osservano gli orari e i giorni di apertura della struttura unitaria in cui sono inseriti, anche in deroga alle disposizioni del presente provvedimento, fatti comunque salvi i limiti massimi di apertura di cui all'art. 2.
2. Con il consenso del titolare del centro commerciale, è consentito effettuare un orario più ampio, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2, e previa comunicazione al Comune, nonché aprire anche nei giorni in cui le attività di vendita interne al centro devono osservare la chiusura.

Art. 19

Esercizi a carattere misto

1. Gli esercizi a carattere misto, che, congiuntamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolgono altre attività commerciali o di servizio, osservano l'orario previsto per l'attività prevalente, fatti salvi i limiti massimi fissati per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, dalla presente ordinanza.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano sempre l'orario di apertura e chiusura dell'impianto, ad eccezione dell'intervallo, tra la fascia antimeridiana e quella pomeridiana, per il quale l'obbligo di chiusura non è previsto.

Art. 20

Apparecchi da gioco e attività di allietamento

1. Fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente in materia e del diritto alla quiete dei cittadini, l'uso degli apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper, ecc.) e di quelli per la diffusione sonora e di immagini (televisore, radio, juke-box, ecc.) è consentito durante gli orari di apertura degli esercizi, a condizione che non sia arrecato disturbo alla quiete pubblica e che siano comunque rispettati i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
2. Di norma, l'uso di tali apparecchi non è consentito nei locali e spazi all'aperto, salvo specifica autorizzazione.

Art. 21

Orario degli esercizi di trattenimento e svago

1. L'attività di trattenimento e svago (ex art. 68 e 86 del T.U.L.P.S.) negli esercizi che la effettuano in via primaria (sale da ballo, night clubs, discoteche, arte varia, auditorium per musica ed esercizi similari) può essere svolta dalle ore 16:00 alle ore 3:00.
2. Le sale giochi potranno aprire non prima delle ore 11:00 e terminare entro le ore 22:00 (nel periodo invernale) e alle ore 23:00 (nel periodo estivo).
3. L'Amministrazione, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, potrà ridurre l'orario per obiettive esigenze di interesse pubblico.

Art. 22
Attività temporanee

1. Le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande organizzate nell'ambito di feste, fiere ed altre manifestazioni occasionali osservano, in mancanza di altre disposizioni, l'orario dell'iniziativa principale cui sono abbinate, e, comunque, non possono terminare oltre l'orario di conclusione della stessa.
2. Il Comune, su richiesta dell'organizzatore o esercente, o per motivi di pubblico interesse, e tenuto conto delle caratteristiche della singola manifestazione, può stabilire un orario diverso, da indicare nel relativo atto autorizzativo.

Art. 23
Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta, nei casi previsti dall'art. 69 della L.R. 27/2000, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 17 bis, comma 3, del R.D. n. 773/1931.
2. A seguito di accertata violazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 17 bis, si applica la procedura stabilita dagli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento per le quali la legge non dispone, si applica una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
4. Le sanzioni sono applicate con l'osservanza della procedura prevista dalla Legge 24.11.1981 n. 689.
5. L'Amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i relativi proventi.

Art. 24
Incentivazione alla delocalizzazione delle attività ubicate in aree residenziali

1. L'Amministrazione comunale potrà prevedere, nell'ambito dei regolamenti di settore, ed anche in deroga alle disposizioni della presente ordinanza, specifiche misure di incentivazione alla delocalizzazione in aree più idonee sotto il profilo urbanistico ed ambientale degli esercizi ubicati in aree residenziali che, nell'attuale collocazione, siano causa di comprovata e perdurante turbativa, qualora il trasferimento risulti utile all'interesse pubblico.

Art. 25
Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entrerà in vigore a far data dal 1/07/2010.
2. La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento.
3. Le deroghe (anticipazioni e/o protrazioni) agli orari di chiusura e/o di apertura concesse prima dell'entrata in vigore del presente atto, cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO
Giovanni Gaspari